



REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

(Approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2023)



Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti dell'Almawave S.p.A., con sede in Roma, Via di Casal Boccone n. 188/190 ("Società").
2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2023, è disponibile presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari ed è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Società.

Articolo 2 – Intervento in Assemblea

1. L'intervento nelle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge, di Statuto e dalle previsioni contenute nell'avviso di convocazione.
2. All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea stessa, quali osservatori e, quindi, senza diritto di intervento e di voto, esperti, analisti finanziari, giornalisti e rappresentanti della società di revisione legale che, a tal fine, dovranno far pervenire alla Società, con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione, la richiesta di partecipazione.
3. Possono, inoltre, assistere all'Assemblea dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle altre società del Gruppo Almawave, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o, comunque, più in generale, per lo svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente dell'Assemblea, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia della partecipazione alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 3 – Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

1. Su incarico del Presidente dell'Assemblea, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione. Se l'Assemblea, nel rispetto della normativa applicabile, si tiene anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento avvengono con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale.
3. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Società, con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 4 – Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea

1. L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire di cui all'articolo precedente.
2. Ultimate le verifiche di cui al precedente art. 3, il personale incaricato dalla Società rilascia ai legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto nonché alle persone di cui al precedente art. 2, un contrassegno (che dovrà essere ben visibile per tutto il periodo di partecipazione ai lavori assembleari) ed eventuali dispositivi elettronici per l'esercizio del diritto di voto, da restituire al termine dei lavori assembleari o, comunque, in caso di allontanamento dal luogo della riunione.
3. I legittimati all'intervento in Assemblea che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'adunanza o, nel caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, interrompano



il collegamento, sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato o secondo le modalità comunicate dal Presidente dell'Assemblea.

4. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5 punto 3, nei locali in cui si svolge la riunione, eccettuate le riprese televisive a circuito chiuso qualora presenti, non possono essere utilizzati, senza autorizzazione del Presidente, apparecchi fotografici o video o similari nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 5 – Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito, nella redazione del verbale, quando questa non sia affidata a un Notaio, da un Segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.
2. Il Segretario della riunione e/o il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video quale ausilio per la predisposizione del verbale.
3. Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non Soci, e costituire un ufficio di presidenza.
4. Il Presidente dell'Assemblea si può avvalere, per il servizio d'ordine, dell'assistenza di personale ausiliario appositamente incaricato fornito di specifici segni di riconoscimento.
5. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente della stessa, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'adunanza assembleare, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
6. Il Presidente dell'Assemblea comunica il numero dei titolari di diritto al voto presenti, indicando, altresì, la quota di capitale da essi complessivamente rappresentata. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente della stessa dichiara aperti i lavori.

Articolo 6 – Sospensione e rinvio dell'Assemblea

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'art. 8, punto 4, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a 2 (due) ore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a 30 (trenta) giorni.

Articolo 7 – Ordine del Giorno

1. Il Presidente dell'Assemblea - e, su suo eventuale invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 2, punto 3., del presente Regolamento - illustra gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 8 – Discussione

1. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la regolarità della discussione e il diritto agli interventi dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto, anche al fine di evitare abusi o turbative al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'Assemblea.



2. In apertura dei lavori, anche tenendo conto dell'oggetto e della rilevanza degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma in misura non inferiore a 5 (cinque) minuti e non superiore a 10 (dieci) minuti, nel corso del quale i soggetti legittimati possono formulare osservazioni e chiedere informazioni.
3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata al personale ausiliario, dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente della stessa non abbia aperta la discussione sul relativo argomento all'ordine del giorno. Nel concedere la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono porre domande anche prima dell'assemblea, secondo le modalità indicate dalla Società nell'avviso di convocazione. Ciascun legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno o su ogni gruppo di argomenti posti congiuntamente in discussione dal Presidente dell'Assemblea.
4. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai Soci prima dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, per la predisposizione delle risposte agli interventi, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per un periodo, di norma, non superiore a 3 (tre) ore.
5. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
6. Al termine delle risposte, gli aventi diritto possono chiedere di intervenire per effettuare brevi repliche e/o dichiarazioni di voto per la durata, di norma, non superiore a 2 (due) minuti.
7. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente dell'Assemblea invita l'oratore a concludere.
8. Ultimate le risposte, le eventuali brevi repliche e le dichiarazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione.

Articolo 9 - Poteri del Presidente dell'Assemblea

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola: a) qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente dell'Assemblea; b) previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione; c) in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, o in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
2. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente della stessa richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente dell'Assemblea può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione delle persone ammonite, per tutta la fase della discussione.

Articolo 10 – Votazioni

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 9 del presente Regolamento.
2. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.
3. Il Presidente dell'Assemblea decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione, dando, di norma, la precedenza a quelle formulate



dal Consiglio di Amministrazione e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli aventi diritto.

4. In caso di presentazione di mozioni d'ordine, sulle quali non è comunque prevista discussione, ove il Presidente dell'Assemblea decidesse di metterle in votazione, verranno prima poste in votazione le eventuali proposte del Presidente dell'Assemblea e, solo nel caso in cui fossero respinte, saranno poste in votazione le proposte degli Azionisti.
5. Prima di ogni votazione, il Presidente accerta la permanenza del *quorum* costitutivo e stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Il voto può essere espresso in via elettronica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Società.
6. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.
7. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.
8. Gli Azionisti che esprimono voto contrario o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale ausiliario se non rilevati dal sistema di votazione.
9. Al termine delle votazioni, viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 11 – Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le relative votazioni e la proclamazione dei risultati, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.
2. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria della Società. E' di competenza del Consiglio di Amministrazione deliberare in merito all'adeguamento delle disposizioni del presente Regolamento che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

